

Legge regionale 20 marzo 2000, n.35

Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferita alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

- a) delle risorse endogene regionali;
- b) del sistema delle imprese;
- c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
- d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.

ARTICOLO 2 (Piano regionale per lo sviluppo economico)

1. Il piano regionale dello sviluppo economico (P.R.S.E.) realizza l'attuazione delle politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria (D.P.E.F.), assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.

2. Il P.R.S.E. definisce le modalità di attuazione e le relative procedure, nonché gli strumenti di intervento nell'economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e

regionali in materia.

3. Il P.R.S.E. determina:

- a) l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei campi dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e delle altre attività produttive, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale, compresa l'articolazione a livello di distretti industriali e dei sistemi economici locali;
- b) l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;
- c) l'individuazione dei soggetti attuatori e dei soggetti beneficiari degli interventi, ai fini della presente legge, si considerano piccole, medie o grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea;
- d) le modalità di attuazione degli interventi secondo criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure, individuando un referente unitario per l'accesso alle agevolazioni;
- e) il raccordo con gli strumenti della programmazione negoziata e con i Piani Locali di Sviluppo;
- f) la definizione di proposte, sentite le Province o su loro richiesta, per l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488. "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive."

4. Gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 3, lettera b), nell'ipotesi in cui la loro attuazione comporti la necessità di modificazioni degli strumenti di programmazione, sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

TITOLO II MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 3 (Ambito di intervento)

1. Gli interventi possono riguardare:

- a) la ricerca, lo sviluppo, e i servizi alle imprese ed in particolare:
 - 1) l'innovazione di prodotto e di processo;
 - 2) lo sviluppo e la promozione della ricerca pre-competitiva;

- 3) i servizi reali, il trasferimento dell'innovazione e lo sviluppo di raccordi reticolari tra ricerca ed impresa per favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo toscano nell'alta tecnologia;
- 4) la promozione e internazionalizzazione;

b) lo sviluppo produttivo, ed in particolare:

- 1) la creazione di nuove imprese;
- 2) la crescita dimensionale, l'integrazione aziendale, le fusioni e gli accordi, i consorzi tra imprese;
- 3) l'incremento della produzione, della produttività, dell'efficienza e della qualità;
- 4) l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali nel campo della tutela ambientale e della sicurezza;

c) l'equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare:

- 1) la capitalizzazione;
- 2) il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni creditizie;
- 3) l'innovazione finanziaria;

d) la razionalizzazione aziendale e di settore, ed in particolare:

- 1) il sostegno a processi di riconversione;
- 2) l'innovazione di mercato, organizzativa e gestionale,
- 3) il sostegno a progetti tra committenza-subfornitura e produzione-distribuzione;
- 4) l'agevolazione del passaggio generazionale;
- 5) il sostegno al risparmio energetico;
- 6) il sostegno alle imprese finalizzato alla salvaguardia dell'occupazione.

e) aree industriali, insediamenti produttivi e infrastrutture di servizio.

ARTICOLO 4

(Tipologie degli interventi)

1. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:

- a) contributo in conto capitale;
- b) contributo in conto interessi;
- c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
- d) concessione di garanzia integrativa e sussidiaria;
- e) finanziamento agevolato;
- f) credito d'imposta;
- g) bonus fiscale;

- h) sgravio oneri previdenziali ed assistenziali;
- i) partecipazione al capitale;
- l) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti;
- m) compartecipazione a fondi di garanzia per copertura rischi commerciali export.

2. Le intensita' di aiuto non potranno eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione Europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall'intervento.

ARTICOLO 5

(Procedimenti e moduli organizzativi)

1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo i moduli organizzativi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59", nonche' tramite gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata.

2. La gestione degli interventi sara' definita dagli strumenti di programmazione nelle modalita' e, di norma, delegata ad Enti pubblici o affidata a soggetti terzi specializzati, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della LR 87/1998 e della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 "Istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana SpA" e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. Il piano triennale della promozione economica di cui all'articolo 4 della LR 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attivita' di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo" e' sostituito dal piano regionale dello sviluppo economico di cui all'articolo 2.

TITOLO III

MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA

ARTICOLO 6

(Monitoraggio)

1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti. Tale azione deve permettere, se necessario, di orientare di nuovo, sentite le parti sociali, gli interventi stessi a partire dalle necessita' emerse nel corso dell'esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario e' predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

- a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni, nonche' gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
- b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

2. Sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei piani finanziari, nonche' agli eventuali trasferimenti da effettuare tra fonti di finanziamento ed alle conseguenti modifiche ai tassi di cofinanziamento.

3. La Giunta regionale, nel caso di accertati ritardi di attuazione dei singoli programmi, puo' disporre trasferimenti di risorse a favore di programmi che dimostrino una maggiore capacita' di assorbimento di risorse finanziarie.

ARTICOLO 7 (Controllo)

1. La Regione esercita il controllo dell'attuazione dei programmi di intervento
sulla base dei principi e delle modalita' fissate dal Reg. (C.E.) n. 2064/97 del 15 ottobre 1997 "Regolamento della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali" ed ai sensi dell'articolo 8 del DLgs 123/1998.

2. La Giunta regionale dispone controlli ed ispezioni in loco, anche avvalendosi degli organismi operativi competenti in materia di sanita' e di ambiente, in particolare mediante sondaggio, dei progetti e programmi finanziati, nonche' dei sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori; prima di effettuare un controllo od ispezione in loco la Regione ne informa con congruo anticipo i soggetti interessati.

3. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento di un programma, i soggetti attuatori tengono a disposizione della Regione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti il programma di intervento gestito.

ARTICOLO 8

(Valutazione di efficacia)

1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal piano regionale per lo sviluppo economico.
2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia.

ARTICOLO 9

(Riduzione e revoca del finanziamento)

1. In attuazione dell'articolo 11 della LR 49/1999, gli strumenti di programmazione definiscono le modalità di revoca totale o anche parziale, delle risorse assegnate, nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata.
2. L'accertata violazione, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all'articolo 5, comma 3, comporta la revoca dei finanziamenti concessi e la restituzione delle somme erogate; a tal fine la Giunta regionale dispone un apposito monitoraggio da trasmettere annualmente al Consiglio regionale.

TITOLO IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

ARTICOLO 10

(Norme finanziarie)

1. Il P.R.S.E. indica la proiezione finanziaria delle risorse che si prevede di impegnare, per un numero di esercizi pari a quelli previsti dal piano stesso e comunque per una durata non superiore al quinquennio, mentre ne è formulata previsione nel bilancio pluriennale limitatamente al numero di anni finanziari determinato dalla legge di bilancio.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi aventi carattere strutturale o, comunque, un ciclo di attuazione pluriennale, limitatamente agli strumenti operanti ai sensi delle norme comunitarie sui fondi strutturali, la Regione finanzia tali interventi anche mediante anticipazioni di risorse del proprio bilancio recuperandone gli importi in sede di rendicontazione, nell'ambito dei piani finanziari approvati dalla Commissione dell'Unione europea.
3. Con legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse al fondo unico regionale per l'industria, di cui all'articolo 16 della LR n. 87/1998 ed al fondo unico per il finanziamento degli interventi per le attività produttive, sulla base delle proiezioni previste nel P.R.S.E. di cui al comma 1. Al fine di garantire il pieno, tempestivo ed efficace utilizzo delle risorse assegnate ai fondi unici e ripartite ai sensi dell'articolo 2,

comma 3, della presente legge e delle proiezioni finanziarie previste dal P.R.S.E., la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare la rimodulazione della ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento previsti, dandone contemporanea comunicazione al Consiglio regionale.

ARTICOLO 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi a singole disposizioni:

- a) legge regionale 6 settembre 1993 n. 66 "Interventi straordinari a sostegno del credito alle p.m.i."
- b) legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 "Interventi a favore delle attivita' produttive extra agricole per l'anno 1993"
- c) legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore di imprese toscane"
- d) legge regionale 21 dicembre 1994 n. 105 "Modifiche alla LR 12.4.1994 n. 29"
- e) legge regionale 27 gennaio 1995 n. 12 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane"
- f) legge regionale 19 luglio 1995 n. 76 "Modifiche ed integrazioni alla LR 27/1/95 n. 12"
- g) legge regionale 7 febbraio 1996 n. 11 "Interventi a favore delle imprese toscane per l'anno 1996"
- h) legge regionale 2 luglio 1996 n. 50 "Modifica del comma 1 della LR 27/1/95 n. 12"
- i) legge regionale 4 febbraio n. 10 "Modifiche alla LR 12/4/1994 n. 29"
- l) legge regionale 5 marzo 1997 n. 17 "Modifiche ed integrazioni alla LR 7/2/96 n. 11 - Proroga dell'efficacia per l'anno 1997"
- m) legge regionale 13 agosto 1998 n. 67 "Interventi a favore delle imprese toscane. Modifiche alla LR 7/2/1996 n. 11 e ulteriori interventi finanziari"
- n) legge regionale 14 novembre 1996 n. 84 "Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva"
- o) legge regionale 20 dicembre 1993 n. 99 "Rete regionale per l'alta tecnologia"
- p) articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia"
- q) legge regionale 29 dicembre 1990, n. 74 "Partecipazione Regione Toscana SpA 'Terme di S. Filippo'"
- r) legge regionale 4 dicembre 1993 n. 103 "Modifica articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 109"
- s) articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attivita' di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo".

ARTICOLO 12
(Norme transitorie)

1. La abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorre dalla approvazione dei corrispondenti atti amministrativi previsti dal P.R.S.E.
2. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le disposizioni di cui alla norme abrogate.
3. Le domande di finanziamento ammesse in base alle norme abrogate e non finanziate per carenza di finanziamenti, sono riassunte in modo automatico nelle analoghe disposizioni di incentivazione previste dal P.R.S.E.
4. Le risorse finanziarie stanziare nei capitoli del bilancio regionale per l'anno 2000 relativi al finanziamento delle norme di cui all'articolo 11 e non impegnate nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate al finanziamento dei corrispondenti interventi previsti dal P.R.S.E.